

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CDN **(2011/2012)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente; dal dott. Angelo Mario Esposito, dall'avv. Luigi Maiello, Componenti; con l'assistenza del Rappresentante AIA, avv. Gianfranco Menegali, e del Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dai sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 luglio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(517) – APPELLO DEL SIG. GERMAN PATRICIO MENDIVIL (calciatore attualmente tesserato per la Soc. USD A. Toma) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 69 del 12.5.2011).

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, letto l'atto di appello proposto dal calciatore Mendivil German Patricio avverso la delibera, pubblicata su C.U. n. 69 del 12.05.2011, con la quale la CDT presso il CR Puglia infliggeva allo stesso la squalifica fino al 30.06.2012, riconoscendolo responsabile della violazione degli artt. 1, co. 1, CGS in relazione all'art. 10 commi 2 e 6 del CGS per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme di tesseramento, disputato n.2 gare di Coppa Italia e n. 2 gare di Campionato nelle fila della soc. USD A. Toma Maglie senza aver titolo perché non tesserato; udite le conclusioni delle parti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione e il difensore dell'incolpato che ha invocato l'accoglimento dell'atto di gravame;

Osserva quanto segue:

Dalla documentazione in atti emerge che la soc. USD A. Toma Maglie in data 10.09.2010 inoltrava, attraverso l'invio di apposito modello al CR Puglia della F.I.G.C., richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore Medivil German Patricio e, ritenendo perfezionato il tesseramento, utilizzava detto atleta per le gare del 12.09.2010, 19.09.2010, 22.09.2010 e 26.09.2010. Con comunicazione inviata in data 30.09.2010 dal C.R. Puglia veniva segnalata la posizione irregolare del calciatore in precedenza tesserato con la federazione Argentina e solo in data 25.11.2010 l'Ufficio tesseramenti, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria (nella specie il “transfert internazionale”), provvedeva a tesserare il calciatore. Dagli atti risulta, inoltre, che il calciatore è titolare sin dal 28.11.2006 di passaporto italiano ed è residente in Italia e che in data 16.08.2010 è stato svincolato dalla società Association Deportiva Everton Olimpia.

Ciò posto, appare evidente che il calciatore Mendivil prendeva parte alle gare oggetto di deferimento senza titolo e quindi in posizione irregolare, attesa la mancanza del requisito previsto dall'art. 40 comma 11 n. 1 lett. a) delle NOIF ovvero la qualifica di non professionista risultante da transfert internazionale.

In fatto la vicenda in esame è stata pacificamente accertata tanto che anche l'odierno appellante ha riconosciuto l'irregolarità del tesseramento pur se ritenendola una irregolarità meramente formale e non sostanziale, contestando unicamente l'entità della sanzione inflitta dalla Commissione Territoriale perché eccessiva ed inadeguata alla

concreta entità del fatto, non in linea con la costante giurisprudenza, recente, di questa Commissione.

Le doglianze dell'odierno appellante sono fondate.

Al fine della determinazione della sanzione non è corretto il riferimento operato dalla Procura Federale all'art. 10 comma 6 CGS in quanto tale fattispecie attiene alla violazione in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza o con il compimento, in maniere diretta o indiretta, di atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme di ingresso e di tesseramento in Italia dei calciatori extracomunitari. Nel caso che ci occupa, dalle indagini svolte e come stabilito dal giudice di primo grado, è stata accertata unicamente una violazione delle norme federali in tema di tesseramento dovuta alla mancata conoscenza delle norme e delle disposizioni federali. La fattispecie in oggetto va ricondotta alla violazione del combinato disposto degli artt. 40 NOIF e 10 commi 2 e 10 CGS ovvero della inosservanza delle disposizioni federali in materia di tesseramento relativa a calciatori extracomunitari.

La sanzione da irrogare nella fattispecie in esame, pertanto, va commisurate al grado di gravità della condotta che ha portato al verificarsi dell'accaduto, valutato con riferimento al numero di gare disputate ed all'elemento psicologico (che nel concreto può ricondursi a colpa), quindi secondo equità, come più volte è stato sentenziato da questa Commissione in casi analoghi a quello oggi in esame.

La decisione del primo giudice deve essere pertanto riformata con la riduzione della sanzione inflitta al reclamante, così come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione di cui al CU n. 69 del 12.05.2011 del CR Puglia, riduce la squalifica inflitta al calciatore Mendivil German Patricio a n. 4 (quattro) gare ufficiali.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

(525) – APPELLO DEL SIG. LUIGI BONASERA (Presidente pro-tempore della Soc. GSD Enna Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 483 del 24.5.2011).

La Commissione Disciplinare,

esaminati gli atti, letto l'atto di appello proposto dal sig. Bonasera Luigi avverso la delibera, pubblicata su C.U. n. 483 del 24.05.2011, con la quale la CDT presso il CR Sicilia infliggeva allo stesso la inibizione per mesi tre, riconoscendolo responsabile della violazione dell' art. 1, co. 1, CGS in relazione a quanto previsto dalla LND con C.U. n. 1 par. 14 per la stagione sportiva 2009/2010 per avere, in qualità di Presidente della soc. GSD Enna Calcio, sottoscritto un accordo economico con un tecnico delle squadre minori prevedendo un premio di tesseramento superiore ai minimi fissati dalle norme federali; udite le conclusioni delle parti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione;

Osserva quanto segue:

Dalle indagini svolte dalla Procura Federale a seguito di segnalazione inviata dal Presidente del CR Sicilia e dalla documentazione in atti, emerge in maniera pacifica che in data 21.09.2009 la società GSD Enna Calcio, rappresentata dal sig. Bonasera Luigi, stipulava un accordo economico con il tecnico Colajanni Sergio per la conduzione della squadra partecipante al campionato "Juniores Regionale" con un premio di tesseramento annuo stabilito in € 6.500,00 da corrispondere in n. 3 rate. La Procura Federale, inoltre, produceva allegandole all'atto di deferimento, sia la copia del modello "Richiesta

emissione tessera di tecnico” del 20.09.2010 in cui è espressamente indicato quale campionato per cui si richiede il tesseramento del tecnico quello “Allievi - Juniores”, sia copia della tessera di allenatore di base relativa alla stagione 2009/2010 con l’indicazione dell’incarico relativo a “squadre minori” del citato tecnico.

Considerato che C.U. n. 1 del 14 luglio 2009 al punto 14 indicava l’obbligo per le società partecipanti ai campionati di LND di affidare le proprie squadre ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, prevedendo quale importo massimo del premio di tesseramento annuale per gli allenatori di squadre minori la somma di € 3.000,00 ed alla luce dei richiamati atti, appare evidente che le motivazioni a difesa addotte dal reclamante di aver tesserato il sig. Colajanni Sergio come “allenatore in seconda”, non trovano riscontro alcuno e non possono trovare accoglimento.

Ritenuto che la condotta posta in essere dall’allora presidente della soc. GSD Enna Calcio integra la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in riferimento al punto 14 del CU n. 1 della LND, la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua e deve essere pertanto confermata.

P.Q.M.

Respinge il proposto ricorso e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata, disponendo l’incameramento della relativa tassa versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 7 luglio 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete